

Legge regionale 31 agosto 1981 , n. 53 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Art. 130

(2)

Alla fine di ogni mese, il dipendente che sia stato inviato in missione deve indicare in un prospetto riepilogativo le missioni compiute e la loro durata, il mezzo di trasporto usato, nonché, ove occorra, il numero dei chilometri percorsi a piedi.

Il dipendente che sia autorizzato ad usare per la missione il mezzo di sua proprietà, deve indicare nel prospetto il numero dei chilometri effettivamente percorsi.

Al prospetto devono essere allegati:

- a)** il provvedimento con cui ciascuna missione è stata disposta;
- b)** l' eventuale autorizzazione all' uso del mezzo proprio, se è stata rilasciata con separato provvedimento;
- c)** i documenti giustificativi delle spese di cui ai precedenti artt. 119 e 122;
- d)** l' eventuale autorizzazione all' uso ed alla guida dell' automezzo dell' Amministrazione o dell' Ente regionale.

(1)

Note:

1 Parole aggiunte al terzo comma da art. 42, comma 1, L. R. 44/1988

2 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.